



## Installazione e Impianti

\*\*\*\*\*

A fronte del Dpcm 10 aprile, che consente la riapertura di alcune attività prima non consentite, è utile riepilogare le indicazioni da fornire alle imprese affinché possano proseguire la propria attività senza incorrere nel rischio di sanzioni.

Innanzitutto va ribadito che già dal Dpcm 11 marzo le attività impiantistiche di cui al Codice ATECO 43.2, sia che si trattasse di manutenzione e riparazione, sia che si trattasse di installazione di nuovi impianti erano consentite, naturalmente salvaguardando la salute di dipendenti e cittadini/utenti tramite l'adozione del distanziamento sociale e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Come CNA Installazione Impianti abbiamo però voluto dare alle imprese delle indicazioni "prudenziali" sconsigliando l'installazione di nuovi impianti e suggerendo di limitarsi alle manutenzioni e riparazioni che rivestissero carattere di necessità ed urgenza. E questo per una serie di motivi.

Nei primi giorni dell'emergenza sanitaria, infatti, erano i cittadini/utenti, preoccupati di possibili contagi, ad impedire l'ingresso degli installatori, anche se dotati di DPI, nei propri appartamenti. A ciò si è aggiunta un'altra preoccupazione, quella dei dipendenti delle nostre imprese, a loro volta allarmati di poter contrarre il contagio dai clienti.

Se a tutto questo aggiungiamo la scarsa disponibilità, nella prima fase, di DPI ed il comportamento non univoco di chi era addetto ai controlli è evidente che le nostre indicazioni "prudenziali" erano assolutamente giustificate e consone alla situazione anche per evitare che, e questa è stata una delle nostre maggiori preoccupazioni, a fronte di controlli (ed anche sanzioni) da parte delle forze dell'ordine ed alla domanda delle stesse al nostro installatore "Ma chi ti ha detto che potevi fare l'intervento?" la risposta fosse "Me lo ha detto la CNA".

Oggi, anche a fronte delle FAQ del Governo e della risposta giunta dalla Prefettura di Ravenna ad uno specifico quesito posto da un nostro installatore ("*Le attività comprese nei codici ATECO che lei ha indicato (43.2 ndr) si estendono a qualsiasi tipo di attività, nel rispetto dei protocolli d'intesa anti-contagio siglati con i rappresentanti delle categorie economiche*") possiamo sentirci sufficientemente tranquilli nel garantire alle nostre imprese la possibilità di svolgere, per intero, la propria attività.

Ciò significa, ad esempio, che gli installatori possono lavorare nei cantieri, ancora chiusi agli operatori dell'edilizia, installare nuovi impianti nelle abitazioni private, nelle quali è ancora precluso il lavoro a muratori, imbianchini, etc., e nelle aziende. A questo va aggiunto il fatto che in

alcune realtà regionali, ad esempio Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Liguria, è stato dato dai Governi locali il via libera alle installazioni ed agli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari risulta un quadro piuttosto variegato di ciò che si può o non si può fare. Alla normativa nazionale va infatti sommata quella locale (regionale e comunale) che può essere a sua volta più permissiva o più restrittiva di quella nazionale.

Ecco perché suggeriamo, prima di dare risposte ai quesiti delle nostre imprese, verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti regionali, ordinanze comunali o altro tipo di provvedimenti assunti dai governi locali che non siano in coerenza legislativa con quanto disposto dai Dpcm o dai Decreti Legge emanati dal Governo.

In generale, comunque, prendendo per analogia la possibilità per gli impiantisti di installare, mantenere e riparare impianti situati in cantieri edili, all'interno dei quali è preclusa a tutte quelle attività il cui codice ATECO non è specificato nei vari provvedimenti del Governo, ma non agli impiantisti (Codice ATECO 43.2) è **verosimile sostenere che anche in tutti gli altri luoghi dove si svolgono attività ancora non autorizzate (alberghi, ristoranti, bar, etc.) sia da ritenersi come attività consentita l'installazione e la manutenzione degli impianti al loro interno.**

Questo anche perché, ad esempio, un corto circuito potrebbe provocare un incendio all'interno di questi locali, che ripetiamo sono attività ancora chiuse, senza che l'impianto antincendio o gli estintori riescano ad entrare in funzione in quanto non è stato possibile effettuare, e non per responsabilità dell'impiantista, la programmata manutenzione.

**In questo senso chiederemo al Governo di dare una indicazione chiara ed incontrovertibile, perché ancora non lo è, in merito alla possibilità di svolgere una attività consentita (l'installazione e manutenzione di impianti) all'interno dei locali dove normalmente si svolgono attività attualmente sospese (ristorazione varia, ospitalità, etc.)**

Che poi i lavori di installazione di nuovi impianti e di manutenzione e riparazione di quelli esistenti vadano eseguiti rispettando quanto prescritto dal "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" condiviso dalle parti sociali in data 14/03/2020 è implicito e fuori discussione.

Di seguito, ricordiamo una serie di prescrizioni minime:

- a) mantenere la distanza di sicurezza (almeno m. 1,00) dal cliente e tra i dipendenti durante il tragitto tra la sede dell'impresa ed il luogo dell'intervento;
- b) indossare la mascherina (se si trova ed a prescindere dalla sua efficacia). L'unica tipologia di mascherina che evita sia il contagio che l'essere contagiati è quella infermieristica (FPP2, ma probabilmente anche FPP3). Quelle che si vedono indossare dai cittadini in questi giorni sono quelle chirurgiche e servono solo per non trasmettere eventuali contagi;
- c) usare i guanti monouso;
- d) smaltire correttamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
- e) effettuare l'intervento di manutenzione e/o di installazione senza la presenza del cliente o con il cliente a distanza di sicurezza.
- f) per il pagamento niente contanti, ma bonifici on line o, in caso di pagamento immediato, utilizzo del POS (carta di credito e bancomat).

Un accorgimento che riteniamo sempre utile suggerire alle imprese, anche per evitare possibili equivoci o interpretazioni della norma non corrette ed univoche da parte di chi svolge i controlli, è comunque sempre quello di **farsi fare dal cliente una esplicita richiesta di intervento per necessità e/o urgenza di cui rimanga evidenza (mail, sms, whatsapp, etc.) in maniera da non avere alcuna responsabilità circa il carattere dell'intervento da svolgere.**

---